Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Approvato dal Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2026

La scuola, comunità educante fondata sui valori della **Costituzione italiana** (**artt. 2, 3, 30, 33, 34**) e della **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (ratificata con **L. 176/1991**), è chiamata a garantire il pieno sviluppo della persona, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'uguaglianza.
Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nelle sue molteplici manifestazioni (fisiche, verbali, psicologiche, digitali), costituisce un grave ostacolo alla realizzazione di tali principi e compromette il benessere psico-fisico, relazionale e sociale dei minori.
La **Legge 71/2017** ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, privilegiando approcci educativi e formativi. La recente **Legge 70/2024** ha esteso l'ambito di applicazione anche al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando il ruolo delle istituzioni scolastiche e degli enti territoriali, introducendo nuovi strumenti di prevenzione, sostegno e responsabilizzazione.
Il presente regolamento scolastico, integrando i principi del **Patto Educativo di Corresponsabilità**, intende:

- prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione, diretta e indiretta;
- promuovere la cultura del rispetto, della legalità e della cittadinanza digitale;
- garantire un sistema di protezione e sostegno alle vittime, accompagnato da azioni educative rivolte anche agli autori di condotte scorrette;
- rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia e territorio;
- formare studenti consapevoli, responsabili e capaci di vivere la dimensione digitale con spirito critico e rispetto delle regole.

Dal punto di vista pedagogico e formativo, il regolamento si fonda su una visione integrata: la prevenzione non è solo disciplina, ma **educazione alla convivenza civile, alla gestione dei conflitti e alla cittadinanza attiva**. L'approccio è quello della "scuola inclusiva", in cui l'errore e la devianza diventano occasioni di crescita e recupero, senza rinunciare alla necessaria fermezza contro comportamenti lesivi.

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni di bullismo e cyberbullismo
- Art. 3 – Riferimenti normativi

Titolo II – Prevenzione e formazione

- Art. 4 – Azioni educative e formative
- Art. 5 – Educazione alla cittadinanza digitale
- Art. 6 – Iniziative di sensibilizzazione e peer education

Titolo III – Ruoli e responsabilità

- Art. 7 – Compiti del Coordinatrice delle Attività Didattche
- Art. 8 – Ruolo del referente bullismo e cyberbullismo
- Art. 9 – Funzioni dei docenti e del personale di segreteria
- Art. 10 – Responsabilità degli studenti
- Art. 11 – Collaborazione delle famiglie

Titolo IV – Interventi e procedure

- Art. 12 – Segnalazione e presa in carico dei casi
- Art. 13 – Protocollo operativo di intervento
- Art. 14 – Rapporti con i servizi territoriali e le forze dell'ordine
- Art. 15 – Tutela della privacy e protezione dei dati

Titolo V – Sanzioni e misure educative

- Art. 16 – Sanzioni disciplinari
- Art. 17 – Misure riparative e percorsi di recupero
- Art. 18 – Attività di utilità sociale e mediazione scolastica

Titolo VI – Monitoraggio e valutazione

- Art. 19 – Raccolta dati e monitoraggio annuale
- Art. 20 – Relazioni e reportistica agli organi collegiali
- Art. 21 – Revisione e aggiornamento del regolamento

Titolo VII – Disposizioni finali

- Art. 22 – Entrata in vigore e diffusione del regolamento
- Art. 23 – Clausola di salvaguardia e rinvio alle norme di legge

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della **Legge 29 maggio 2017, n. 71** e della **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, disciplina le misure di prevenzione, contrasto, protezione e recupero in materia di bullismo e cyberbullismo.

2. Finalità prioritaria del Regolamento è garantire un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso, in cui ogni alunno possa sviluppare le proprie potenzialità cognitive, affettive e relazionali.

3. Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutte le componenti della comunità scolastica – studenti, docenti, personale di segreteria, coordinatore delle attività didattiche e al suo vice, famiglie, educatori esterni – e riguardano comportamenti e condotte che si manifestano:
   a) nei locali e nelle pertinenze della scuola;
   b) durante attività educative, culturali, sportive o progettuali organizzate dall'Istituto, anche fuori sede;

c) nello spazio digitale e telematico, qualora le condotte siano collegate alla vita scolastica o abbiano effetti sul clima educativo della comunità.

4. Il Regolamento integra il **Regolamento d'Istituto**, il **Patto Educativo di Corresponsabilità**.
5. L'Istituto riconosce la **Giornata del Rispetto** (20 gennaio) quale momento specifico di educazione, sensibilizzazione e riflessione su temi di non violenza, uguaglianza e legalità.

Art. 2 – Definizioni

1. **Bullismo.** Ai sensi dell'art. 1-bis della L. 70/2024, per bullismo si intende ogni aggressione o molestia reiterata, da parte di uno o più soggetti, in danno di un minore o di un gruppo di minori, tale da generare sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione. Rientrano nel bullismo atti e comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, minacce, ricatti, istigazione all'autolesionismo o al suicidio, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
2. **Cyberbullismo.** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 71/2017, si intende qualunque forma di aggressione, molestia, diffamazione, denigrazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata attraverso mezzi telematici, nonché la diffusione on-line di contenuti lesivi finalizzati a isolare o ridicolizzare la vittima.
3. **Tipologie di cyberbullismo.** Rientrano nella categoria: *flaming* (litigi on-line), *harassment* (molestie ripetute), *denigration* (diffusione di contenuti offensivi), *impersonation* (furto d'identità), *outing* (diffusione di dati sensibili), *exclusion* (esclusione da comunità virtuali), *cyberstalking* (minacce ripetute e gravi).
4. **Ruoli nelle dinamiche.** Oltre a bullo e vittima, assumono rilievo i cosiddetti "gregari", gli "spettatori passivi" e i "difensori". La scuola promuove il coinvolgimento attivo degli studenti in qualità di *peer supporter*, valorizzando condotte pro-sociali.

5. **Condotte non qualificabili come bullismo.** Non costituiscono bullismo singoli episodi isolati di conflitto o litigi occasionali, che restano soggetti a valutazione disciplinare secondo la gravità.

Art. 3 – Riferimenti normativi

1. Il Regolamento si fonda sui seguenti riferimenti:
   - **Costituzione della Repubblica Italiana**: artt. 2, 3, 30, 33 e 34;
   - **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (L. 176/1991);
   - **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007);
   - **L. 29 maggio 2017, n. 71** (Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo);
   - **L. 17 maggio 2024, n. 70** (Disposizioni e delega in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo);
   - **Linee di orientamento del MIM** per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo (2007, 2015, 2017, 2021);
   - **Regolamento generale sulla protezione dei dati personali** (Reg. UE 679/2016 – GDPR);
   - Documenti di Istituto (PTOF, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità).
2. Ogni modifica normativa intervenuta successivamente si intende automaticamente recepita, con conseguente adeguamento del presente Regolamento.

Art. 4 – Azioni educative e formative

1. La scuola riconosce che la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo non si esaurisce nell'adozione di misure disciplinari, ma si fonda su un approccio **pedagogico-educativo**, volto a favorire la crescita personale, il rispetto reciproco, l'empatia e la cittadinanza digitale consapevole.

2. Le azioni educative sono integrate nel **curricolo verticale** e nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**, con particolare attenzione all'educazione civica, alla gestione dei conflitti e alla promozione di comportamenti inclusivi.

3. Per il **secondo ciclo** (scuola secondaria di II grado), le azioni si focalizzano su responsabilità individuale, educazione alla legalità, utilizzo consapevole delle tecnologie, debate, peer education e percorsi di giustizia riparativa.

4. La scuola promuove:
   a) **formazione periodica del personale** docente e di segreteria;
   b) **coinvolgimento attivo delle famiglie** in attività di informazione e prevenzione;
   c) **percorsi di peer education** con studenti tutor e ambasciatori digitali;
   d) celebrazione annuale della **Giornata del Rispetto**;
   e) collaborazione con enti locali, associazioni, servizi territoriali e Polizia Postale.

5. Le azioni formative sono monitorate attraverso specifica modulistica (schede di segnalazione, valutazione e monitoraggio) e rendicontate annualmente al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto.

Titolo II – Prevenzione e formazione

Art. 5 – Azioni di prevenzione integrate nel PTOF

1. L'Istituto inserisce nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** azioni sistematiche di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, in coerenza con la **L. 71/2017**, la **L. 70/2024** e le **Linee di orientamento ministeriali**.

2. Tali azioni comprendono:
   a) percorsi di **educazione civica** e cittadinanza digitale;
   b) attività di alfabetizzazione emotiva e gestione dei conflitti;
   c) laboratori di **educazione all'uso consapevole delle tecnologie** e alla tutela della privacy;
   d) iniziative di inclusione sociale e di valorizzazione delle differenze;

e) programmi di collaborazione con enti locali, associazioni e servizi socio-educativi.

Art. 6 – Educazione alla cittadinanza digitale

1. La scuola promuove la **cittadinanza digitale attiva e responsabile** attraverso moduli didattici trasversali, volti a sviluppare negli studenti:
   a) consapevolezza dei diritti e doveri on-line;
   b) conoscenze di base sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati personali;
   c) capacità di riconoscere e segnalare comportamenti a rischio in rete;
   d) rispetto delle regole di netiquette e delle diversità culturali;
   e) spirito critico verso informazioni e contenuti reperiti in rete.
2. La cittadinanza digitale è oggetto di **curricolo verticale**, con modalità graduate per il primo e il secondo ciclo.
3. Sono valorizzati gli strumenti di **peer education**, i gruppi di studenti "ambasciatori digitali" e la collaborazione con il **Safer Internet Centre – Generazioni Connesse**.

Art. 7 – Attività di sensibilizzazione e peer education

1. L'Istituto organizza periodicamente iniziative di sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico, anche in occasione della **Giornata del Rispetto** (20 gennaio).
2. Le attività possono assumere forma di:
   a) incontri con esperti (psicologi, forze dell'ordine, associazioni, mediatori culturali);
   b) laboratori teatrali, artistici, musicali e multimediali sul tema del rispetto e della non violenza;
   c) campagne di comunicazione interna ed esterna (manifesti, spot, prodotti digitali);
   d) progetti di scambio e gemellaggio con altre scuole.

3. Particolare rilievo assume la **peer education**: gruppi di studenti formati come tutor hanno il compito di supportare i compagni, favorire il dialogo e intervenire come facilitatori nei conflitti.

Art. 8 – Formazione del personale scolastico

1. Il Coordinatrice delle Attività Didattiche garantisce la **formazione continua** del personale docente e ATA, con corsi e aggiornamenti su:
   a) riconoscimento precoce di segnali di bullismo e cyberbullismo;
   b) gestione educativa e disciplinare dei casi;
   c) uso della modulistica di segnalazione e monitoraggio;
   d) strategie di mediazione e giustizia riparativa;
   e) tutela della privacy e trattamento dei dati personali.

2. Il personale scolastico è tenuto a partecipare alle attività formative e ad applicare in modo coerente i protocolli di intervento.

3. Il **Referente di Istituto per bullismo e cyberbullismo** cura il coordinamento delle iniziative formative, in sinergia con i docenti referenti per l'educazione civica e la cittadinanza digitale.

Titolo III – Ruoli e responsabilità

Art. 9 – Compiti del Coordinatrice delle Attività Didattiche

1. La Coordinatrice delle Attività Didattiche è il garante della sicurezza educativa, del benessere psicofisico e della tutela dei diritti degli studenti, in attuazione della **L. 71/2017**, della **L. 70/2024** e del **D.P.R. 249/1998**.

2. In particolare:
   a) assicura l'adozione e l'attuazione del presente Regolamento, curandone la diffusione a studenti, famiglie e personale scolastico;
   b) nomina formalmente il **Referente di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo**, garantendogli supporto operativo e ore di servizio dedicate;
   c) vigila affinché siano integrati nel PTOF i percorsi educativi di prevenzione e le attività formative previste dalla normativa vigente;
   d) riceve e valuta le segnalazioni di atti di bullismo o cyberbullismo, attivando

senza indugio le procedure di intervento, in collaborazione con il Referente e con il team di supporto;

e) informa tempestivamente le famiglie interessate e, ove necessario, i servizi territoriali competenti (Polizia Postale, Servizi Sociali, ASL);
f) applica le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto e attiva percorsi educativi e riparativi per gli studenti responsabili di condotte scorrette;
g) cura la formazione periodica del personale scolastico e garantisce la presenza di momenti di sensibilizzazione annuali rivolti agli studenti;

3. Nei casi di particolare gravità o recidiva, la Coordinatrice delle Attività Didattiche esercita il potere di segnalazione all'Autorità giudiziaria e al Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa.

Art. 10 – Ruolo del Referente per bullismo e cyberbullismo

1. Il Referente di Istituto è la prof.ssa Caterina Pennisi, docente nominata dalla Coordinatrice delle Attività Didattiche scelta per le competenze pedagogiche, digitali e relazionali.

2. Compiti principali del Referente:
a) coordinare la rete di prevenzione interna, collaborando con i coordinatori di classe, i docenti di educazione civica e le figure di supporto psicopedagogico;
b) gestire, in sinergia con la Coordinatrice delle Attività Didattiche la presa in carico delle segnalazioni, documentandole attraverso opportuna verbalizzazione;
c) fungere da punto di contatto con la Polizia Postale e le altre agenzie territoriali di supporto;
d) promuovere attività di informazione, campagne di sensibilizzazione e progetti didattici;
e) monitorare i casi attivi, predisponendo relazioni periodiche alla C.A.D e al

Collegio dei docenti;

f) partecipare a corsi di formazione specifici e diffonderne i contenuti all'interno della comunità scolastica.

3. Il Referente collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per promuovere la partecipazione attiva della comunità educante alle politiche di prevenzione.

Art. 11 – Funzioni dei docenti

1. I docenti hanno il compito primario di vigilare, educare e intervenire tempestivamente in caso di comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo, segnalando senza indugio i fatti al Coordinatrice delle Attività Didattiche o al Referente.

2. Ogni docente è tenuto a:
   a) promuovere in classe un clima relazionale positivo, fondato sul rispetto e sulla collaborazione;
   b) integrare nei percorsi didattici i temi del rispetto, della cittadinanza digitale e della gestione dei conflitti;
   c) favorire la partecipazione degli studenti a laboratori, progetti e attività di prevenzione;
   d) collaborare con il Referente e con la Coordinatrice delle Attività Didattiche nella raccolta e nella documentazione delle segnalazioni;
   e) adottare metodologie inclusive e strategie di apprendimento cooperativo che riducano i rischi di esclusione ed emarginazione;
   f) sostenere percorsi di mediazione e riparazione in caso di comportamenti scorretti, accompagnando l'alunno responsabile in un cammino educativo di recupero;
   g) informare le famiglie con tempestività e trasparenza, garantendo il rispetto della privacy.

3. In caso di mancato intervento o omissione della segnalazione, il docente può incorrere in responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalle norme vigenti.

Art. 12 – Ruolo del personale di segreteria

1. Il personale di segreteria, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

2. In particolare:
   a) esercita una vigilanza attenta e discreta nei luoghi comuni (corridoi, cortili, mense, spogliatoi, servizi igienici);
   b) segnala tempestivamente al docente o alla Coordinatrice delle Attività Didattiche episodi osservati o comportamenti sospetti;
   c) contribuisce a diffondere un clima di rispetto e collaborazione tra studenti, favorendo atteggiamenti di fiducia e di ascolto;
   d) partecipa, se previsto, ad attività di formazione promosse dall'Istituto sui temi della prevenzione.

Art. 13 – Responsabilità degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di convivenza civile e digitale, assumendosi la responsabilità personale delle proprie azioni in coerenza con lo **Statuto delle studentesse e degli studenti**.

2. Ogni alunno deve:
   a) rispettare la dignità, la libertà e la reputazione dei compagni e del personale scolastico;
   b) astenersi da ogni forma di violenza, minaccia, esclusione, discriminazione o molestia, in presenza e in rete;
   c) utilizzare in modo corretto e responsabile gli strumenti digitali e i social network;
   d) segnalare al docente o al Referente episodi di bullismo o cyberbullismo, anche in forma riservata;
   e) collaborare ai percorsi di mediazione, educazione o utilità sociale eventualmente previsti a titolo di sanzione riparativa.

3. Gli studenti rappresentanti negli organi collegiali hanno il compito di farsi promotori di iniziative di sensibilizzazione e di favorire l'emersione dei casi, in un'ottica di corresponsabilità.

Art. 14 – Collaborazione delle famiglie

1. Le famiglie sono parte integrante della comunità educante e hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

2. I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a:
   a) rispettare e sottoscrivere il **Patto Educativo di Corresponsabilità**, che include specifiche clausole relative all'uso delle tecnologie digitali;
   b) vigilare sull'uso domestico dei dispositivi elettronici e delle piattaforme on-line da parte dei figli;
   c) collaborare attivamente con la scuola nella segnalazione, nella gestione e nella risoluzione degli episodi;
   d) partecipare agli incontri formativi e informativi organizzati dall'Istituto;
   e) sostenere i percorsi educativi e riparativi a cui i figli siano chiamati a partecipare;
   f) contribuire a diffondere un clima di fiducia, rispetto e corresponsabilità tra scuola e famiglia.

3. Nei casi previsti dalla normativa, i genitori sono tenuti a rispondere civilmente degli atti compiuti dai figli, senza pregiudizio per i percorsi educativi e di sostegno avviati dall'Istituto.

Titolo IV – Interventi e procedure

Art. 15 – Segnalazione e presa in carico dei casi

1. Chiunque – studente, docente, personale di segreteria, genitore – venga a conoscenza di comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo ha il dovere di informare senza indugio il docente di classe, il Referente o la Coordinatrice delle Attività Didattiche.

2. La segnalazione può essere:

a) **formale**, attraverso l'invio di una mail o PEC;

3. b) **informale**, mediante comunicazione verbale o scritta, successivamente verbalizzata e registrata.

4. Tutte le segnalazioni sono prese in carico dal **Referente**, che avvia immediatamente la fase di analisi preliminare.

5. È garantita la **riservatezza** del segnalante e della persona coinvolta, nel rispetto del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e delle norme nazionali sulla privacy.

6. Il mancato adempimento all'obbligo di segnalazione da parte del personale scolastico costituisce violazione dei doveri di servizio.

Art. 16 – Protocollo operativo di intervento

1. Il protocollo di intervento si articola nelle seguenti fasi:
   a) **Raccolta della segnalazione** e verbalizzazione;
   b) **Convocazione del team operativo**, composto dal Coordinatrice delle Attività Didattiche, da Referente, coordinatore di classe, docenti interessati, e, se necessario, psicologo scolastico o consulenti esterni;
   d) **Colloqui riservati** con la presunta vittima, l'autore/i della condotta e gli eventuali testimoni, nel rispetto della dignità di ciascuno;
   e) **Informativa alle famiglie** coinvolte, con richiesta di collaborazione immediata;
   f) **Definizione del piano di intervento** personalizzato, che può prevedere azioni di protezione della vittima, percorsi educativi per l'autore e coinvolgimento degli spettatori;
   g) **Monitoraggio e verifica** dell'efficacia degli interventi, tramite la colloqui con le persone coinvolte.

2. In caso di comportamenti di particolare gravità o reiterazione, la Coordinatrice delle Attività Didattiche informa senza ritardo le autorità competenti (Polizia Postale, Servizi Sociali, Autorità giudiziaria minorile).

3. Tutta la documentazione è custodita in forma riservata e archiviata secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

Art. 17 – Rapporti con i servizi territoriali e le forze dell'ordine

1. L'Istituto collabora attivamente con i servizi territoriali (ASL, Servizi Sociali, Polizia Postale, Polizia Municipale), in attuazione della **L. 70/2024** e delle **Linee di orientamento ministeriali**.
2. Nei casi di cyberbullismo, è attivato il collegamento diretto con la **Polizia Postale e delle Comunicazioni**, anche ai fini dell'oscuramento o della rimozione dei contenuti on-line, come previsto dall'art. 2 della **L. 71/2017**.
3. Per garantire il sostegno psicologico e pedagogico alle vittime e agli autori, la scuola si avvale di protocolli di intesa con i servizi socio-sanitari locali e con gli sportelli di ascolto territoriali.
4. L'Istituto valorizza i canali messi a disposizione dal **Safer Internet Centre** e dal numero verde **19696 di Telefono Azzurro**, quali strumenti di consulenza, supporto e orientamento per minori, famiglie e docenti.
5. Ogni collaborazione con enti esterni è formalizzata attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, che garantiscono la chiarezza dei ruoli e la tutela dei dati personali.

Art. 18 – Tutela della privacy e protezione dei dati

1. Tutte le fasi del procedimento (segnalazione, indagine, intervento, monitoraggio) si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (**Regolamento UE 2016/679 – GDPR**, **D.lgs. 196/2003** come modificato dal D.lgs. 101/2018).
2. Sono tutelati in particolare:
   a) l'identità della vittima, dell'autore e dei testimoni;
   b) la riservatezza delle famiglie coinvolte;
   c) l'uso limitato e proporzionato dei dati raccolti.

3. La diffusione di informazioni avviene solo nei limiti strettamente necessari alla gestione del caso e alle finalità educative e disciplinari previste dal Regolamento.

4. L'Istituto adotta misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati (accessi riservati, archiviazione protetta, conservazione limitata nel tempo).

5. Gli studenti e le famiglie sono informati, tramite il **Patto Educativo di Corresponsabilità**, delle regole di trattamento dei dati personali connessi alla gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo.

Titolo V – Sanzioni e misure educative

Art. 19 – Principi generali

1. Le sanzioni disciplinari e le misure educative hanno finalità **formativa e rieducativa**, coerente con i principi costituzionali (**art. 27, c. 3, Cost.**) e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

2. Ogni provvedimento è adottato nel rispetto di criteri di **gradualità, proporzionalità, tempestività e personalizzazione**, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e delle condizioni soggettive dello studente responsabile.

3. Nessuna sanzione ha carattere meramente punitivo: il comportamento scorretto diventa occasione di crescita attraverso **percorsi educativi, riparativi e di responsabilizzazione**.

4. Sono sempre garantiti il diritto al contraddittorio, la difesa dello studente e la partecipazione della famiglia al procedimento disciplinare.

Art. 20 – Tipologia delle sanzioni disciplinari

1. In base alla gravità e alla reiterazione del comportamento, le sanzioni possono consistere in:
   a) **ammonizione verbale** da parte del docente o del Coordinatrice delle Attività Didattiche;
   b) **annotazione sul registro elettronico** e comunicazione alla famiglia;

c) **attività di utilità sociale o scolastica** all'interno dell'Istituto;

d) **sospensione dalle attività didattiche** con obbligo di frequenza, per favorire la partecipazione a percorsi di educazione civica e laboratori di riflessione sul comportamento;

e) **sospensione dalle attività didattiche** senza obbligo di frequenza, riservata ai casi più gravi, da deliberarsi dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, con successivo colloquio di rientro e piano educativo individualizzato.

2. Non sono mai consentite punizioni che ledano la dignità della persona, che siano lesive del diritto allo studio o che abbiano carattere discriminatorio.

Art. 21 – Misure educative e riparative

1. A fianco delle sanzioni, la scuola privilegia **misure educative e riparative**, che consentono allo studente di riconoscere il danno provocato e di ricostruire relazioni positive.

2. Tra le misure attivabili:
   a) **attività di utilità sociale** (cura degli spazi scolastici, supporto in attività didattiche, collaborazione a progetti di solidarietà);
   b) **percorsi di mediazione scolastica** tra autore e vittima, gestiti con la supervisione di docenti o mediatori qualificati;
   c) **laboratori di riflessione e scrittura**, produzione di elaborati o campagne di sensibilizzazione rivolte ai compagni;
   d) **percorsi di formazione obbligatoria** sull'uso consapevole della rete, sulla gestione dei conflitti, sull'empatia e sulla responsabilità;
   e) **coinvolgimento in progetti territoriali** di volontariato e cittadinanza attiva;
   f) colloqui di sostegno con psicologi o esperti esterni, in accordo con le famiglie.

3. Le misure educative possono essere combinate con le sanzioni disciplinari, sostituendole o integrandole.

Art. 22 – Criteri di graduazione delle misure

1. La scelta tra sanzione disciplinare e misura educativa avviene sulla base dei seguenti criteri:
   a) **lieve entità** e **episodicità** del comportamento → prevalenza di ammonizione e percorsi educativi;

2. a) **recidiva o reiterazione** → applicazione di sanzioni graduate abbinate a misure riparative;
   b) **condotte di particolare gravità** (minacce, violenze fisiche, diffusione di contenuti sessualmente espliciti, discriminazioni gravi) → sospensione e attivazione dei percorsi esterni;
   c) **comportamenti penalmente rilevanti** → oltre alle sanzioni scolastiche, immediata segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 23 – Denuncia all'Autorità giudiziaria e responsabilità penale

1. Quando i comportamenti configurano ipotesi di reato ai sensi del **Codice Penale** (es. percosse, lesioni personali, minacce gravi, diffamazione aggravata, istigazione al suicidio, pornografia minorile, stalking, trattamento illecito di dati personali), la Coordinatrice delle Attività Didattiche è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'**Autorità giudiziaria** o alla **Polizia Postale**, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
2. Nei casi di cyberbullismo, la segnalazione riguarda anche l'oscuramento o la rimozione dei contenuti on-line ai sensi dell'art. 2 della **L. 71/2017**.
3. La segnalazione all'Autorità giudiziaria non esclude, ma anzi integra, l'attivazione dei percorsi educativi e riparativi in ambito scolastico, che restano strumenti fondamentali per il recupero dello studente.
4. I genitori sono informati senza indugio di ogni iniziativa di natura giudiziaria, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 24 – Colloquio di rientro e monitoraggio

1. Al termine di una sanzione disciplinare, lo studente è tenuto a partecipare a un **colloquio di rientro** con la Coordinatrice delle Attività Didattiche il coordinatore di classe, il Referente e, ove necessario, lo psicologo scolastico.

2. Nel colloquio vengono:
   a) verificati i motivi del comportamento scorretto;
   b) illustrati gli impegni educativi da assolvere;
   c) definite le modalità di reinserimento positivo nella comunità scolastica.

3. Tutti i percorsi educativi e riparativi sono oggetto di **monitoraggio periodico**, tramite la verbalizzazione.

Titolo VI – Monitoraggio e valutazione

Art. 25 – Raccolta e gestione dei dati

1. L'Istituto raccoglie dati relativi agli episodi di bullismo e cyberbullismo tramite verbalizzazione.

2. I dati vengono trattati in forma **aggregata e anonima**, al fine di:
   a) individuare trend e criticità ricorrenti;
   b) valutare l'efficacia delle azioni educative e preventive;
   c) programmare interventi mirati.

3. È fatto divieto di diffondere dati personali idonei a identificare gli studenti coinvolti, in conformità al **GDPR** e al **Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)**.

Art. 26 – Relazioni periodiche agli organi collegiali

1. La Coordinatrice delle Attività Didattiche con il supporto del Referente, redige una **relazione annuale** indirizzata al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto, contenente:
   a) numero e tipologia degli episodi segnalati;
   b) azioni educative e disciplinari intraprese;
   c) attività formative realizzate;

d) esiti dei percorsi riparativi e di mediazione;
e) proposte di miglioramento per l'anno successivo.

2. La relazione è discussa in sede collegiale e allegata al PTOF come documento di monitoraggio.

Art. 27 – Valutazione dell'efficacia degli interventi

1. Ogni anno il Collegio dei docenti valuta l'efficacia delle strategie di prevenzione e contrasto adottate, tenendo conto di:

a) riduzione del numero di episodi segnalati;
b) qualità del clima relazionale nelle classi;
c) feedback raccolti da studenti, famiglie e docenti;
d) risultati di questionari di autovalutazione e benessere scolastico.

2. La valutazione confluisce nel **Rapporto di Autovalutazione (RAV)** e nel **Piano di Miglioramento (PdM)** dell'Istituto.

Art. 28 – Revisione e aggiornamento del regolamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a **revisione triennale**, o comunque ogniqualvolta intervengano nuove disposizioni legislative o si renda necessario un aggiornamento in base ai risultati del monitoraggio.

2. La revisione è approvata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti e sentito il parere del Comitato dei genitori e della Consulta degli studenti.

3. Ogni aggiornamento viene diffuso con le medesime modalità di pubblicazione del Regolamento originario.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 29 – Entrata in vigore e diffusione del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del **Consiglio di Istituto** e viene immediatamente inserito tra i documenti

ufficiali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, PTOF, Patto Educativo di Corresponsabilità).

2. Una copia integrale del Regolamento è pubblicata sul sito web della scuola ed è consegnata, in formato digitale, a tutte le famiglie al momento dell'iscrizione.
3. Ogni classe dedica almeno un'ora annuale di presentazione e discussione del Regolamento, con il supporto del docente coordinatore o del referente di educazione civica, affinché gli studenti siano pienamente consapevoli dei propri diritti e doveri.

Art. 30 – Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di istruzione, sicurezza e responsabilità civile e penale.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e sopravvenute norme di legge o regolamento statale, prevalgono queste ultime, con conseguente obbligo di adeguamento.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate in coerenza con i principi costituzionali, con le convenzioni internazionali sui diritti dei minori e con lo **Statuto delle studentesse e degli studenti**.

Art. 31 – Rinvio alle norme di legge

1. Il Regolamento rinvia, in particolare, alle seguenti disposizioni:
   - **Costituzione della Repubblica Italiana**, artt. 2, 3, 30, 33 e 34;
   - **D.P.R. 249/1998** (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) e **D.P.R. 235/2007**;
   - **Legge 29 maggio 2017, n. 71** (*Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*);

- **Legge 17 maggio 2024, n. 70** (*Disposizioni e delega in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*);
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e **D.lgs. 196/2003** (*Codice della privacy*), come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- **Linee di orientamento ministeriali** aggiornate per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (2017–2021).

2. Ogni ulteriore richiamo normativo o giurisprudenziale non espressamente riportato si intende automaticamente applicabile in quanto parte integrante del quadro giuridico di riferimento.